

zionari delle poste e telegrafi, per il fatto di antecedenti provvedimenti, e precisamente di quelli del decreto-legge n. 770, del giugno 1920, col quale ad essi venne fatto un trattamento speciale. Si dice cioè che, essendosi già fatto qualche cosa per questo personale, non sarebbe opportuno arrivare per essi oggi ad uno stato di parità cogli altri.

Ma, se è giustificato un certo diverso trattamento in fatto di assegno, non si può dimenticare, agli effetti della pensione, l'assegno del 1920, che si è dato allora perchè, altrimenti, i vari dipendenti dello Stato si troverebbero, di fronte alla pensione, in una situazione dissimile, che risulterebbe per ciò iniqua. Di guisa che, alle parole contenute nell'articolo 17 del Governo, bisognerà aggiungere il ricordo della legge del giugno 1920, n. 770, per stabilire i criteri precisi secondo i quali i collocamenti a pensione dovranno avvenire.

Il mio emendamento contiene anche una seconda parte, che comincia esattamente dalle parole « per tanti quarantesimi », e va fino alla fine. Non esporrò minutamente le ragioni di questa seconda parte, perchè mi paiono ovvie. In breve, ho inteso di migliorare economicamente la situazione dei funzionari che verranno messi a riposo.

Siccome essi cesseranno il servizio in una situazione particolare, che diminuisce la loro entrata annua, tento, con alcuni ritocchi, di fare in modo che il danno sia inferiore a quello che verrebbe loro se si applicassero le norme generali della legge del 13 ottobre 1919, n. 1970. Sono lievi ritocchi che vogliono sistemare in modo meno avaro, i meno fortunati dei funzionari. Confido possano essere accolti dal Governo e dalla Camera.

L'onorevole Bassino ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BASSINO. Il mio emendamento credo che non abbia bisogno di essere spiegato. Esso potrà essere semplicemente contraddetto, in quanto si dirà che in 30 giorni non si può addivenire alla liquidazione; ma dovremmo precisamente cominciare dal dare questo esempio nello sveltire la burocrazia. Noi sappiamo in quali condizioni si trovino gli impiegati quando vanno in pensione, e certamente dovremo renderci maggiormente conto delle speciali condizioni in cui si troveranno questi impiegati.

Credo quindi che il Governo non possa avere nulla in contrario ad accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Comincio dall'ultima proposta.

Indubbiamente, noi potremmo anche accettarla, se fosse praticamente attuabile, ma io invito gli onorevoli colleghi a considerare che la liquidazione della pensione non si fa soltanto dall'ufficio amministrativo che la propone, ma deve andare alla Corte dei conti, che è l'ufficio destinato alla liquidazione delle pensioni.

Ora, quando si tiene conto delle difficili condizioni in cui si trova la Corte dei conti per dover liquidare migliaia di pensioni, e tra le altre quelle di guerra, non si può pretendere che la liquidazione avvenga entro trenta giorni.

La Camera può benissimo, se vuole, inserire una simile disposizione nella legge, ma essendo praticamente impossibile, quale significato avrebbe?

Per quante disposizioni si possano dare è impossibile ammettere che entro 30 giorni possano essere liquidate tutte le pensioni. La circostanza di dover raccogliere i documenti, che spesso si debbono richiedere a varie amministrazioni, rende impossibile che la Corte dei conti giunga a liquidare una pensione in soli trenta giorni. (*Commenti*).

E vengo alle altre proposte.

L'onorevole Alfredo Rocco, propone, in sostanza, di modificare il sistema delle pensioni per i collocamenti a riposo. È per evidente che non possiamo ammetterlo, chè se un beneficio vogliamo accordare a quelli che sono collocati a riposo o esonerati in forza di questa legge, possiamo accordare, come accordiamo in alcuni casi, delle indennità, ma non possiamo modificare il sistema delle pensioni.

Per quel che riguarda la proposta dell'onorevole Casalini, io faccio osservare che già la proposta stessa trova il suo esaudimento per la prima parte nell'articolo 27 del disegno di legge, ove si dice: L'assegno mensile, temporaneo, di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sarà computabile agli effetti della pensione, fino a che ai funzionari non verrà corrisposto uno stipendio, che sarà stabilito nelle nuove tabelle.

Ma, la formula dell'onorevole Casalini verrebbe in certo modo a coincidere con la disposizione dell'onorevole Rocco perchè dice: La pensione viene liquidata sullo stipendio, il che io non potrei accettare perchè allora non si liquiderebbe più sul triennio, ma sull'ultimo stipendio raggiunto.